

<b>OGGETTO</b>	<b>PARTIRE IVA E VIES - DEFINITI CRITERI DI SELEZIONE, TIPOLOGIE DI CONTROLLI E MODALITÀ DI CANCELLAZIONE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	PROVV. N. 110418 DEL 12/06/2017; ART. 35 C. 15-BIS DPR 633/1972
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>15/06/2017</b>

**CONTROLLI DA EFFETTUARE ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA O DELL'INCLUSIONE NELL'ARCHIVIO VIES**

Con il Provvedimento n. 110418 del 12 giugno 2017 l'Agenzia delle Entrate ha definito:

- le modalità di cessazione della partita IVA - e/o di esclusione della stessa dalla banca dati VIES –
  - ✓ dei soggetti privi requisiti **soggettivi e/o oggettivi** di cui agli articoli 1-5 del DPR 633/1972
  - ✓ e/o che effettuano **operazioni intracomunitarie in frode all'IVA**.

A tal fine con il Provvedimento sono individuati:

- i criteri di valutazione del rischio dei soggetti titolati di partita IVA
- le tipologie di controlli sui soggetti "rischiosi"
- le modalità di cessazione della partita IVA o dell'esclusione dall'archivio VIES.

<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>
<b>Art. 17, Regolamento (UE) n. 904/2010, del Consiglio del 7 ottobre 2010</b>
<i>Ciascuno Stato membro archivia in un sistema elettronico ... i dati riguardanti l'identità, l'attività, l'organizzazione e l'indirizzo delle persone a cui ha attribuito un numero di identificazione IVA, raccolti in applicazione dell'articolo 213 della direttiva 2006/112/CE, nonché la data di attribuzione di tale numero</i>
<b>Art. 19, Regolamento (UE) n. 904/2010, del Consiglio del 7 ottobre 2010</b>
<i>Gli Stati membri provvedono a che le informazioni disponibili nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 siano aggiornate, complete ed esatte."</i>
<b>Art. 20 Regolamento (UE) n. 904/2010, del Consiglio del 7 ottobre 2010</b>
<i>le informazioni di cui all'articolo 17 sono inserite immediatamente nel sistema elettronico</i>
<b>Art. 22 Regolamento (UE) n. 904/2010, del Consiglio del 7 ottobre 2010</b>
<i>per fornire alle amministrazioni tributarie un livello ragionevole di garanzia circa la qualità e l'affidabilità delle informazioni disponibili tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 17, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti passivi e da persone giuridiche che non sono soggetti passivi per la loro identificazione ai 7 fini dell'IVA in conformità dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, siano, a loro giudizio, completi e esatti. Gli Stati membri attuano procedure di verifica di tali dati in base ai risultati della loro valutazione del rischio. Le verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima dell'identificazione o, qualora prima dell'identificazione siano effettuate solo verifiche preliminari, entro sei mesi da tale identificazione.</i>
<b>Art. 23 Regolamento (UE) n. 904/2010, del Consiglio del 7 ottobre 2010</b>
<i>Gli Stati Membri provvedono affinché il numero d'identificazione IVA, di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, risulti non valido nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 del presente regolamento almeno ...quando persone identificate ai fini dell'IVA abbiano dichiarato di non esercitare più la loro attività economica, ... o quando l'amministrazione tributaria competente abbia ritenuto che non esercitino più la loro attività economica</i>

Nel rispetto dei citati principi, il Decreto semplificazioni fiscali ha modificato l' **art. 35 c. 15-bis DPR 633/1972**, prevedendo quanto segue:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
<b>Art. 35 c. 15-bis, DPR 633/1972</b> (come mod. dall'art. 22 c. 1 lett. c) D.Lgs. 175/2014)	
L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la <b>individuazione di elementi di rischio</b> connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.	
Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.	
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima	

La citata disposizione, al fine di prevenire le frodi IVA, prevede:

- l'individuazione di appositi **elementi di rischio**
  - in base ai quali **indirizzare la propria attività di controllo**
  - che potrebbero portare:
    - ✓ in assenza dei requisiti necessari (oggettivi e/o soggettivi)
    - ✓ nel caso in cui il soggetto passivo abbia consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA
- ➔ al **provvedimento di cessazione d'ufficio della partita IVA** indebitamente richiesta/mantenuta e all'**esclusione dall'archivio VIES**.

#### CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Al fine di indirizzare la propria attività di controlli, con il Provvedimento in esame sono definiti i criteri di valutazione del rischio:

Elementi sviluppati in base al confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia Entrate e di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche o private	
a)	elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita IVA
b)	elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto titolare della partita IVA
c)	elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi
d)	elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti



**Nota:** in base agli elementi indicati, l'Agenzia individuerà i soggetti passivi IVA a maggior rischio.

### I CONTROLLI SUI SOGGETTI A "RISCHIO"

Sui soggetti individuati applicato i criteri precedentemente esposti, sono effettuati controlli periodici, anche attraverso l'esecuzione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività:

CONTROLLI FORMALI	CONTROLLI SOSTANZIALI
<ul style="list-style-type: none"> <li>volti a riscontrare la veridicità dei dati dichiarati dal contribuente all'atto della richiesta di attribuzione della partita Iva o della comunicazione dell'opzione di inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>volti a riscontrare la veridicità dei dati dichiarati dal contribuente all'atto della richiesta di attribuzione della partita Iva o della comunicazione dell'opzione di inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>l'identità e la reperibilità dell'imprenditore o dell'esercente arti o professioni o del legale rappresentante dell'ente cui si riferisce la partita Iva;</li> <li>l'esistenza dell'attività dichiarata;</li> <li>l'esistenza della sede di esercizio dell'attività;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la corrispondenza dell'imprenditore o dell'esercente arti o professioni o del legale rappresentante, dichiarati dal contribuente, con i reali soggetti che utilizzano quella partita Iva;</li> <li>la corrispondenza dell'attività dichiarata con quella effettiva e la relativa liceità; la corrispondenza della sede di esercizio dichiarata con quella effettiva.</li> </ul>
<p>- Sono effettuati <b>entro sei mesi</b> dalla data <b>di attribuzione della partita Iva o della comunicazione dell'opzione di inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie</b></p> <p>- possono essere ripetuti ogni qual volta si verifichino mutamenti significativi riguardanti gli elementi di rischio considerati, o si manifestino incoerenze rilevanti tra i dati fiscali periodicamente dichiarati o comunicati dal titolare di partita Iva e quelli risultanti dalle fonti informative a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.</p>	

### QUANDO SI PROCEDE ALLA CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA

Nel caso in cui dai controlli indicati emerge che:

→ il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal decreto IVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta</li> <li>con conseguente esclusione dal VIES</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La cessazione della partita Iva ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.</li> </ul>
→ Il soggetto possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal decreto IVA abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l'Ufficio	<ul style="list-style-type: none"> <li>si procede alla valutazione del suo comportamento</li> <li>che può portare alla esclusione dall'archivio VIES</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'esclusione dal VIES dei soggetti che effettuano operazioni intraUE ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento</li> </ul>

Il soggetto cancellato dall'archivio VIES potrà esservi reinserito:

- a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria o per effetto dell'annullamento in autotutela del provvedimento da parte dell'Ufficio
- dopo aver presentato all'Ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione, una specifica istanza di inclusione nella banca dati citata direttamente o mediante posta elettronica certificata.

E' esclusa la possibilità di richiedere la reinclusione nell'archivio VIES tramite la Dichiarazione di inizio attività.